

**19 SETTEMBRE 2024**

**AREA SERVIZI AGLI STUDENTI**

**OGGETTO** **SETTORE ABITATIVO: ACCORDO CON IL CONSERVATORIO BONPORTI DI TRENTO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI CINQUE POSTI LETTO**

Premesso che

la legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9, recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" e istitutiva dell'Opera Universitaria quale Ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Tra i predetti servizi di assistenza, particolare importanza riveste il servizio erogato per far fronte a esigenze abitative degli studenti che frequentano l'Università degli Studi di Trento.

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, della succitata legge provinciale, i servizi abitativi sono di norma organizzati in forma di residenze collettive dotate di strutture idonee allo svolgimento di attività comuni.

Ai sensi dell'art. 4 della l.p. 9/1991, salve le specifiche diverse disposizioni della presente legge, tutti i servizi di assistenza a favore degli studenti universitari sono erogati dall'Opera universitaria dell'Università degli studi di Trento, che continua a funzionare quale ente pubblico provinciale con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

Tra i destinatari degli interventi erogati da Opera Universitaria vi sono quindi anche gli studenti del Conservatorio Bonporti di Trento, i quali, se in possesso dei requisiti di reddito e merito, partecipano annualmente al Bando per l'erogazione di borse di studio e posto alloggio ed esonero tasse.

Ai sensi dell'art. 4, c.1 bis. Della L.P. 9/91, l'Università degli Studi di Trento, gli istituti universitari e gli istituti superiori di grado universitario con sede legale in provincia di Trento che rilasciano titoli aventi valore legale erogano le borse di studio a favore degli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia, sulla base di specifici accordi di programma con la Provincia autonoma di Trento che disciplinano gli indirizzi generali, i criteri di attuazione e le forme di cofinanziamento da parte della Provincia e di Opera.

Al pari di quanto stabilito con l'Università degli Studi di Trento, a cui Opera riserva in forza di un accordo di collaborazione per la gestione delle attività e servizi di comune interesse un numero definito di posti alloggio per gli studenti partecipanti a mobilità internazionale e con cittadinanza e residenza extra UE, al fine di poter garantire il medesimo trattamento anche all'utenza del Conservatorio, si ritiene utile stipulare un accordo finalizzato a riservare annualmente cinque posti letto a studentesse e studenti iscritti al Conservatorio, non beneficiari di posto alloggio da bando, anche nell'ambito del progetto Erasmus ovvero di altri corsi o programmi di studio o ricerca in ambito internazionale.

Opera garantirà l'alloggio in strutture abitative in disponibilità della stessa, fornendo il servizio abitativo in modo continuativo per tutto l'anno, nelle modalità indicate nell'accordo allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale (all. 1), con decorrenza 1° ottobre 2024 fino al giorno 30 settembre 2027 e potrà essere rinnovato per ulteriori tre annualità, previo scambio di corrispondenza tra le Parti e autorizzazione rilasciata con determinazione del Direttore di Opera.

L'accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti, le quali hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione.

In tema di imposta di bollo, non avendo la convenzione in approvazione natura di appalto tout court, non trova applicazione quanto disposto nella Tabella A all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 bensì si applica quanto previsto dal D.P.R. 642/1972 per cui è pari a 32 € ed è a carico di entrambe le parti.

Si dà atto che per tale provvedimento non è necessaria l'acquisizione del CUP in quanto non rientra nel campo di applicazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Secondo le "Linee Guida per l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) Spese di sviluppo e di gestione Gruppo di Lavoro ITACA Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri" aggiornate al 14 novembre 2011 sono spese di gestione che "*non rientrano in progetti di investimento pubblico*" quelle attinenti a "*noleggj, locazioni e simili*".

Si dà atto infine che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse, e che, ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 241/1990, si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria il responsabile unico del procedimento.

Tutto ciò premesso,

## **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 di data 27 novembre 2023 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 21 dicembre 2023, n. 2432;
- vista la I^ Variazione al Budget corrente 2024-2026 e la I^ Variazione al Piano Investimenti 2024-2026 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12, di data 16 settembre 2024 e in attesa di approvazione da parte della Giunta provinciale;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" ed il relativo regolamento di attuazione;

- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”;
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

### **DETERMINA**

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la sottoscrizione dell’accordo, come da bozza allegata alla presente - all. 1, con il conservatorio Bonporti di Trento - con sede in Trento, via S. G. Bosco n. 4, codice fiscale e P.IVA. 96001610227, per il periodo 1° ottobre 2024 fino al giorno 30 settembre 2027, per la messa a disposizione di cinque posti letto a studentesse e studenti iscritti al Conservatorio, non beneficiari di posto alloggio da bando, anche nell’ambito del progetto Erasmus ovvero di altri corsi o programmi di studio o ricerca in ambito internazionale;
2. di prendere atto che il costo per la fruizione del servizio abitativo sarà totalmente a carico dell’utente; il Conservatorio si impegna a rimborsare ad Opera, entro il 30/09 di ogni anno eventuali importi dovuti dagli studenti incorsi in morosità nel pagamento delle tariffe di cui al comma precedente;
3. di autorizzare l’ufficio ragioneria, in caso di mancato pagamento da parte dello studente, a incassare la quota direttamente dal Conservatorio;
4. di prendere atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 co. 2 della L.p. 23/1990, l’imposta di bollo relativa alla stipula del presente accordo, pari a 32,00 €, è a carico di entrambe le parti in misura uguale.

**IL DIRETTORE**  
dott. Gianni Voltolini

n. all.: 1

RAGIONERIA VISTO  
Esercizio 2024

LA RAGIONERIA

---

(GM)